



Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

N.R.G. 7815/2018

Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 21/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

rappresentata e difesa dagli Avv.ti :

ricorrente

contro

INPS, rappresentato e difeso dall'Avv.to

resistente

OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad accertamento ispettivo.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.12.2023.

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando l'illegittimità del verbale di accertamento impugnato con il quale veniva contestato un errato inquadramento dei lavoratori e l'erogazione di una retribuzione di livello inferiore e pretesa la regolarizzazione della loro posizione contributiva, con revoca delle agevolazioni fruite, considerata la superficialità con cui era stato condotto il controllo ispettivo e l'erroneità delle determinazioni conclusive, basate esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'amministratore della società e da alcuni dipendenti, senza che venisse dato adeguato rilievo alla documentazione esibita e prodotta



anche in sede di gravame amministrativo; rappresentando che la raccolta dell'uva non era l'unica mansione disimpegnata dai dipendenti, occupati anche nei periodi antecedenti e successivi alla raccolta per le fasi preliminari e seguenti effettivamente svolte sui terreni condotti, e che in ogni caso ad occuparsi del taglio dell'uva erano esclusivamente le dipendenti di genere femminile e mai gli uomini; ritenendo corretto l'inquadramento dei dipendenti nell'area 3° in ragioni delle mansioni effettivamente rese, generiche e semplici, senza esperienza o peculiare professionalità, ed errato il riferimento operato dall'ispettore all'area 2° del CIPL di Bari applicato; lamentando, altresì, la mancata riduzione disciplinata dall'art. 6, comma 10 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, per il recupero della differenza sulla contribuzione corrisposta con le agevolazioni poi revocate all'esito dell'accertamento, e l'erroneità dei conteggi dei contributi e delle sanzioni irrogate, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità delle pretese avanzate dall'Inps con il verbale di accertamento ispettivo impugnato ed in subordine per la riduzione delle sanzioni e dei contributi dovuti con applicazione dell'art. 6, comma 10 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, con vittoria di spese di lite. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

Si costituiva l'Inps per domandare il rigetto del promosso ricorso per infondatezza, ritenendo corretto l'operato dell'ispettore sull'inquadramento dei dipendenti della società opponente nell'area 2° del CPIL di Bari alla luce delle dichiarazioni rese dagli amministratori della società, in cui era affermato che il personale assunto veniva occupato esclusivamente per l'attività di taglio, selezione e sistemazione di uva da tavola in contenitori per



l'esportazione, e per inoperatività dell'art. 6, comma 10 D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniale. All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.

Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

Per comprendere le ragioni delle rassegnate conclusioni occorre fare alcune necessarie premesse.

1. Sulla natura dell'intrapresa azione giudiziale

La promossa opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo dell'Inps, con il quale, previo inquadramento dei dipendenti della società ricorrente nella 2° area del CPIL di Bari, è stato ritenuto sussistente a carico della parte ricorrente l'obbligo del versamento degli ulteriori oneri contributivi in favore dei lavoratori assunti, a titolo di differenza rispetto a quanto già versato in ragione dell'inquadramento nella 3° area, fatta eccezione per gli autisti, è da qualificarsi quale azione di accertamento negativo del debito contributivo.

2. Sulla distribuzione dell'onere probatorio

Ebbene, nelle controversie come quella in esame, in cui è promossa opposizione al verbale di accertamento ispettivo condotto dall'Inps



per paralizzare le pretese dell'istituto previdenziale a titolo di contribuzione ritenuta dovuta, pur rivestendo la veste solo formale di convenuto è l'Inps onerato della prova di sussistenza dei presupposti legittimanti le pretese contributive in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.

Anche di recente la Suprema Corte, con la pronuncia n. 26274/2020, ha ribadito i seguenti principi cui occorre dare continuità: "... (omissis)... È ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che **la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria** (cfr. in tale senso, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, v. pure Cass. n. 14965 del 2012). ...".

Pertanto, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito preteso dall'Inps (contributi previdenziali differenziali per i lavoratori diversamente inquadrati) grava sull'istituto che si afferma creditore, anche in questo giudizio teso all'accertamento negativo del debito contributivo¹.

¹ Cfr. Cass. 18.05.2010, n. 12108 così massimata: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che **nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.** (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che



Non solo, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il verbale di accertamento ispettivo, prodotto da entrambe le parti, in ogni caso, da solo, non potrebbe costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del diritto di credito previdenziale vantato dall'Inps².

3. Sull'inquadramento dei dipendenti

Entrando nel merito del promosso ricorso, occorre partire dalle conclusioni dell'organo ispettivo con le quali è stato riscontrato un inquadramento errato di tutti i dipendenti della società ricorrente, fatta eccezione per i soli autisti, nella 3° area CPIL di Bari, da inquadrare correttamente nella 2° area in ragione delle innumerevoli dichiarazioni rese sia dagli amministratori della società che dai lavoratori, con le quali è stato affermato che l'unica mansione svolta dal personale assunto è stata quella di taglio, selezione e sistemazione di uva da tavola in contenitori per l'esportazione, atteso che la società ricorrente, risultata non proprietaria di terreni, esercita attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli alla pianta.

Ebbene, nella declaratoria dell'area 2° del CPIL di Bari 2009-2013 è

incombessse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'Inps l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)."

² In tal senso cfr. Cass. 04.10.2013, n. 22724 nella parte in cui chiarisce: "... (omissis)... Ne consegue che tale documentazione non avrebbe dovuto essere ignorata dalla Corte d'appello, tanto più che, **in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del "credito contributivo" di un istituto previdenziale, "preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"** (si cita, fra le altre, Cass. 18 maggio 2010, n. 12108). ... (omissis)..."



così disposto: << *rappresentano quest'Area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi vari non complessi per la cui esecuzione occorrono **conoscenze e capacità professionali** acquisite per **pratica** o per **titolo**, ancorché necessitanti di un periodo di patica ...>>.*

Nel livello 2° dell'area 2° è così previsto: << *Rientrano in questo livello gli operai in possesso di **conoscenze e capacità professionali** tali da svolgere mansioni quali: ... **taglio di uva da tavola** ...>>.*

Questa, invece, la declaratoria dell'area 3° del CPIL di Bari 2009-2013: << *appartengono a questa Area i lavoratori capaci di eseguire mansioni **generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.** ...>>.*

Nel livello 2° dell'area 3° è così previsto: << *Rientrano in questo livello gli operai assunti per le fasi di acinellatura, defogliatura, diradamento e spollonatura degli ulivi, **raccolta ... uva bianca e nera prodotta e raccolta in azienda** ...>>.*

Dal raffronto delle declaratorie della 2° e della 3° area emerge chiaramente che il dato discretivo è rappresentato dalla maggiore professionalità richiesta nell'area 2°.

In questa area, infatti, vi rientrano i lavoratori che svolgono compiti la cui esecuzione richiede necessariamente **conoscenze e capacità professionali** acquisite per **pratica** o per **titolo**, indispensabili, ovviamente, anche per il taglio di uva da tavola.

Diversamente, invece, per l'area 3° nella quale rientrano quei lavoratori *capaci di eseguire mansioni **generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali***, compresa la **raccolta ... uva bianca e nera prodotta e raccolta in azienda**.



Ebbene, per poter inquadrare i lavoratori nell'area 2° appare dirimente l'allegazione e la prova della maggiore professionalità richiesta nell'esecuzione delle mansioni, compreso il taglio dell'uva da tavola.

In concreto, per poter ritenere corretto l'inquadramento del lavoratore addetto al taglio dell'uva da tavola nell'area 2° devono essere accertate in giudizio le peculiari conoscenze e capacità professionali nonché la loro acquisizione per pratica o per titolo.

Prova, questa, gravante sull'Inps.

Ebbene, pur dovendo dare atto delle risultanze ispettive e della loro generale portata probatoria³, in questo giudizio non è stata offerta la prova dei presupposti legittimanti il credito vantato dall'Inps.

Sebbene, infatti, le conclusioni rassegnate in sede ispettiva siano scaturite dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, dai soci e dai dipendenti della società ricorrente dal contenuto oggettivamente omogeneo circa le mansioni esclusive svolte dai dipendenti (taglio ed

³ Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: "...(*omissis*)... Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) **piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese**; b) **quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni**; c) **in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05). ...(*omissis*)..."**



incassetamento di uva da tavola), in questo giudizio l'Inps non ha mai allegato né ha offerto di provare la maggiore professionalità dei dipendenti della società ricorrente richiesta dalla disciplina convenzionale sopra richiamata per poter ritenere corretto il loro inquadramento nell'area 2°.

Manca qualunque allegazione ed offerta di prova non solo delle specifiche conoscenze e capacità professionali dei dipendenti della società ricorrente all'epoca dei fatti, quanto, piuttosto, che dette maggiori professionalità siano state acquisite per pratica oppure per titoli.

Manca qualunque allegazione ed offerta di prova della storia professionale dei dipendenti della società ricorrente, dei loro *curricula* e di titoli eventualmente posseduti per essere correttamente inquadrati nell'area 2°.

Ed ancora, le testimonianze sollecitate dall'Inps non solo non hanno confermato la circostanza n. 2) articolata nella memoria costitutiva concernente le mansioni esclusive svolte dai dipendenti assunti dalla società ricorrente, quanto, piuttosto, hanno confermato quanto sostenuto e provato dalla stessa società ricorrente nel corso del giudizio per mezzo delle testimonianze raccolte circa l'impegno degli operai anche nelle fasi preliminari alla raccolta ed in quelle successive.

In particolare, il teste ha riferito, tra le altre cose, che:
"Non è vero che i dipendenti sono stato occupati solo nell'attività di taglio, selezione e incassetamento, essendosi occupati anche di altre attività quali ad esempio acinellatura, defogliatura, irrigazione di acqua ed altre attività varie del terreno, concimazione, aratura del terreno, ecc."



Analogamente il teste di parte resistente _____, tra le altre cose, ha così dichiarato: *“Non confermo la circostanza n. 2 della memoria di costituzione. Confermo di aver dichiarato agli ispettori quanto mi viene riletto e che il verbale veniva da me sottoscritto; tuttavia è verosimile che all’epoca io mi sia confuso in quanto ero agitato per le presenze degli ispettori, essendo peraltro la prima occasione in cui mi capitava di assistere ad un accertamento.”*.

Va accolto, di conseguenza, il proposto ricorso.

Assorbite tutte le altre doglianze ed eccezioni ugualmente formulate dalle parti.

Tenuto conto della portata delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal I.r.p.t., da soci e dai dipendenti della società ricorrente e della loro influenza decisiva sulle determinazioni conclusive dell’accertamento ispettivo, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- **accoglie** il ricorso e, per l’effetto, **annulla** il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato;
- **accerta e dichiara** l’insussistenza del debito contributivo e delle altre somme a carico della società ricorrente pretese con il verbale unico di accertamento e notificazione oggetto del presente giudizio;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.



Bari,21/12/2023

Il Giudice del lavoro

Salvatore Franco Santoro

